

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

tel. 0322 806101 – fax 0322 806438

web: www.comune.cavaglietto.no.it

e-mail comune@comune.cavaglietto.no.it

p.e.c. cavaglietto@pecbox.net

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 06 del 11.Mar.2011.

INDICE

TITOLO I – Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
1	Oggetto	
2	Competenze	
3	Responsabilità	
4	Servizi Gratuiti e a Pagamento	
5	Atti a disposizione del pubblico	
6	Deposito di osservazione ed obitori	

TITOLO I – Capo II – FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
7	Deposizione della salma nel feretro	
8	Verifica e chiusura feretri	
9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	
10	Piastrina di riconoscimento	

TITOLO I - Capo III - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
11	Norme generali per i trasporti	
12	Esercizio del servizio di Trasporti funebri	
13	Orario dei trasporti	
14	Riti religiosi	
15	Trasferimento di salme senza funerale	
16	Morti per malattie infettive - diffuse o portatori	
17	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	
18	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	
19	Trasporti all'estero o dall'estero	
20	Trasporto di cenere e resti	

TITOLO II – Capo I – CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
21	Disposizioni generali-vigilanza	
22	Ammissione nei cimiteri	

TITOLO II - Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE COMUNALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
23	Disposizioni generali	
24	Divieti speciali Disciplina dell'ingresso	
25	Fiori e piante ornamentali	
26	Materiali ornamentali	

TITOLO II - Capo III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
27	Inumazione	
28	Cippo	
29	Tumulazione	

TITOLO II - Capo IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
30	Esumazioni ordinarie	
31	Esumazioni straordinarie	
32	Estumulazioni	
33	Esumazioni ed Estumulazioni - Pagamento	
34	Raccolta delle ossa	
35	Oggetti da recuperare	
36	Disponibilità dei materiali	

TITOLO II – Capo V- CREMAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
37	Crematorio	
38	Modalità' rilascio autorizzazione alla cremazione	
39	Urne Cinerarie	
40	Affidamento e Dispersione delle ceneri	

TITOLO III – SEPOLTURE PRIVATE- Capo I – CONCESSIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
41	Sepulture private	
42	Durata delle concessioni	
43	Modalità' di concessione sepulture private individuali,ossarietti,nicchie	
44	Tombe di famiglia	
45	Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione	
46	Uso delle sepulture private	
47	Morte del concessionario – aggiornamenti dell'intestazione e riconferme	
48	Sepulture private – scadenza	
49	Manutenzione	

TITOLO III - Capo II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
50	Divisione, subentri	
51	Rinuncia a concessione di manufatti della durata d'anni 99 o perpetua	

TITOLO III - Capo III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
52	Revoca	
53	Decadenza	
54	Provvedimenti conseguenti la decadenza	
55	Estinzione	

TITOLO IV- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – CAPO I – Imprese e lavori privati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
56	Accesso al cimitero	

57	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	
58	Recinzione aree- materiali di scavo	
59	Orario di lavoro	
60	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	
61	Vigilanza	
62	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI – CAPO I- Disposizioni varie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
63	Mappe	
64	Annotazioni in mappa	
65	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	
66	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10.Set.1990 n. 285, della Legge n.130 del 30.Mar.2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto del Ministero della Salute del 09.Lug.2002, del D.P.R. n. 254 del 10.Lug.2003 e della L.R. del Piemonte n. 20 del 31.Ott.2007 cui si fa riferimento alle parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
3. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del Servizio, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro V del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura
 - b) Copia del presente regolamento
 - c) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il

pubblico, ai sensi della Legge 07.Ago.1990, n. 241.

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio in locali idonei messi a disposizione all'interno dell'area cimieriale.

Capo II

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto.
2. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato delle stesse imprese funebri.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV del D.P.R. 285/1990.

Art. 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10.Set.1990, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre iscrive su apposito registro tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.
5. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
6. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18.Giu.1931, n 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
7. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art.12

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire, le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione del trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18.Giu.1931 n. 773.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15.Gen.1992 n. 21.
4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art. 20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'ASL competente .
5. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, possono essere sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19, comma 2 D.P.R. 285/90, stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 13

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in fasce orarie stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché il percorso più breve.
2. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 14

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto sino al tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 15

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 10.Set.1990 n. 285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero è soggetto al pagamento di un diritto fisso, stabilito dalla Giunta, la cui entità non può comunque superare quella stabilita per il trasporto.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 16

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radio attività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art.17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di cerlacca sul cofano.
5. Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art.18

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

Art.19

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.Feb.1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art.20

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Titolo II

Capo I

CIMITERI

Art. 21

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime; le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285. competono esclusivamente al Comune.
4. La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al Comune che può avvalersi di personale esterno.

Art. 22

Ammissione nei cimiteri

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero, le salme delle persone che risultano essere state in vita concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuali o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 23

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
2. Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 dei D.P.R. 10.Set.1990, n. 285 e dal successivo art. 31.

Art. 24
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati.
 - c) Introdurre oggetti irriverenti.
 - d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
 - e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli.
 - f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione.
 - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri.
 - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, d'oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari.
 - i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso.
 - k) Assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
 - l) Qualsiasi attività commerciale.
 - m) Bagnare e incerare i pavimenti.
 - n) Porre fiori vasi e suppellettili in misura eccessiva tale da intralciare il passaggio sulle parti comuni.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 25
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art. 26
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati se noti, o pubblicati all'ingresso dei Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 27
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione per la quale è dovuto un corrispettivo.

Art. 28
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e nel campo comune

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10.Set.1990, n.285.
3. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero, previo pagamento della relativa tariffa.
4. Tali manufatti, trascorso il periodo di 10 anni restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri 10 anni dietro pagamento della tariffa in vigore.
5. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione della persona defunta, anno – mese – giorno di nascita e di morte, nome di chi fa apporre il ricordo.

Art. 29
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art.13.3 Circ. Sanità 24/93).
4. Le decorazioni e le iscrizioni da porre sui loculi, sulle cellette e all'esterno delle sepolture private devono essere in bronzo, con carattere tipo "Moderno", con altezza di c. 8 o 10 per le cappelle e cm. 5 e 2,5 per i loculi e per le cellette. Gli ornamenti da porre all'esterno dei loculi devono essere in bronzo e costituite al massimo da una lampada, un porta fiori e una fotografia. Di norma sono forniti dal Comune, previo pagamento del relativo prezzo, o comunque devono essere autorizzate dal Responsabile del servizio in quanto conformi alla tipologia prescelta dal Comune. Date le ridotte dimensioni della superficie disponibile, nelle cellette è consentita la sola iscrizione.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30
Esumazioni ordinarie

1. Sono considerate esumazioni ordinarie:
 - a) quelle eseguite alla scadenza di 10 anni dalla data di inumazione, se la sepoltura e' avvenuta in campo comune, per far luogo ad altri seppellimenti.
 - b) quelle eseguite alla scadenza della concessione, se trattasi di sepolture private con sistema ad inumazione, a condizione che il turno di inumazione stesso non sia inferiore a quello stabilito in via ordinaria a 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di novembre a quello di marzo.

3. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
4. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno e dell'ora dell'esumazione, potranno assistervi .
5. Qualora venga richiesta dai familiari o parti interessate la conservazione dei resti in celletta ossario, la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa dovuta; negli altri casi le ossa rinvenute saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.

Art. 31
Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285 (esclusione da maggio a settembre).
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria competente o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 32
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni.
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri cura la stesura dell'elenco delle sepolture in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto alla porta del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. I familiari vengono avvisati del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono .
7. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa eliminazione della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi, con un minimo di cinque anni.
9. A richiesta degli interessati, qualora il processo di scheletrizzazione della salma non sia completato, il Responsabile del Servizio può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.
10. E' vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

Art. 33
Esumazioni ed estumulazioni – pagamento

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossari o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

2. Le estumulazioni , sia ordinarie che straordinarie, nonché le esumazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.Dic.1865, n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 34
Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in avello già occupato da salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore per le operazioni cimiteriali eseguite o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Art. 35
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteri.
3. In caso di mancata richiesta da parte dei familiari, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione d'esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qual ora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali..
3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

Capo V

CREMAZIONE

Art. 37
Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi di cui

- all'art. 4 del presente regolamento.
3. Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 01.Lug.2002.

Art. 38

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima dovrà contenere l'espressa indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della legge 30.Mar.2001 n. 130.

Art. 39

Urne cinerarie

1. Ciascun'urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e su concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia o celletta, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o loculo o nel cinerario comune o per la conservazione presso i familiari.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità sanitaria.

Art. 40

Affidamento e Dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla L. 30.Mar.2001 n. 130 e dalla L.R. n. 20 del 31.Ott.2007.
2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere disperse previa autorizzazione:
 - all'interno del cimitero, nelle aree meglio definite nella planimetria allegata nel secondo ampliamento del cimitero, che svolgono anche la funzione di cinerario comune.
 - in aree private, fuori dai centri abitati, con il consenso dei proprietari.
 - in tutte le aree pubbliche poste al di fuori dai centri abitati.
3. La dispersione delle ceneri è altresì consentita:
 - in montagna a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi
 - in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - nei fiumi e corsi d'acqua nei tratti liberi da manufatti e da natanti
4. La dispersione non è consentita nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.L.vo 285/1992.
5. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nel cimitero è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Titolo III SEPOLTURE PRIVATE

Capo I

CONCESSIONI

Art. 41

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
 - b) Sepolture per famiglie e collettività
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.Set.1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione si farà constare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio ecc. sono a carico del concessionario.
7. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili.
 - La durata.
 - Il rappresentante dell'Ente, i concessionari/e.
 - Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.
 - Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. La concessione a tempo determinato è revocabile in quanto insistente su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune. La concessione non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi.

Art. 42

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.Set.1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività dalla stipula del contratto.
 - b) In 30 anni per gli ossari dalla stipula del contratto.
 - c) In 30 anni per i loculi e nicchie cinerarie o cellette ossario dalla stipula del contratto.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Art. 43

Modalità di concessione sepolture private individuali,ossari, nicchie

1. L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, in rapporto alla disponibilità nel cimitero .
2. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 44

Tombe di famiglia

1. La concessione novantanovenale di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 45

Richiesta concessione per manufatti in corso di costruzione

1. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto

- tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di permettere le prenotazioni delle concessioni suddette e di far versare ai richiedenti, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 30% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
2. Al momento della definizione dell'atto di concessione, il deposito cauzionale verrà considerato parte integrante della tariffa da versare. In caso di prenotazione disdettata per volontà del richiedente, l'Amministrazione Comunale non dovrà restituire il deposito cauzionale .

Art. 46 Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto ecc.)
2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 4° grado e collaterale fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione da presentare all'ufficio .
5. E' consentito la sepoltura anche di conviventi o benemeriti sempre previa autorizzazione del concessionario.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 47 Morte del concessionario – aggiornamenti dell'intestazione e riconferme

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente articolo sono tenute a darne comunicazione richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune entro sei mesi dal decesso del congiunto.
2. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto alla richiesta di variazione il Responsabile del servizio cimiteriale provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento di decadenza, diffidandoli a provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale provvede all'emissione dell'atto di decadenza.
3. Nel caso in cui gli interessati siano irreperibili si procede alla pubblicazione dell'avvio di procedimento all'Albo Pretorio Comunale e presso il Cimitero. Decorso il termine di trenta giorni si procede all'atto di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi cinquanta anni dall'ultima tumulazione il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione, dopo aver esperito le procedure di cui al comma 3.

Art. 48 Sepolture private – scadenza

1. L'ufficio Comunale provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone di cui all'art. 48, comma 2.
3. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, la segnalazione potrà effettuarsi tramite pubbliche affissioni da effettuarsi all'Albo Pretorio e alla porta del Cimitero preferibilmente nel periodo in concomitanza con la Commemorazione dei defunti.

Art. 49
Manutenzione

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, i cui costi saranno ripartiti ai concessionari secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale.
5. Sono esclusi dalla disciplina del comma precedente :
 - Le parti decorative costruite o installate dai concessionari
 - Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari
 - L'ordinaria pulizia
 - Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti per i quali provvederà direttamente il concessionario a sua spese.

Capo II

DIVISIONE, RINUNCE

Art. 50
Divisione

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 51
Rinuncia a concessione di manufatti della durata d'anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti anche costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa dell'area o del manufatto in vigore al momento del contratto. Nel caso in cui il rinunciante intenda ottenere contestualmente la concessione di diversi manufatti, in sede di contratto si opererà una compensazione rispetto a quanto riconosciuto dal comune per effetto del periodo precedente. Nel caso in cui il rinunciante non intenda sottoscrivere una nuova concessione, quanto riconosciuto dal comune per effetto della rinuncia gli verrà versato solo quando il manufatto sarà nuovamente dato in concessione.

3. Nessun rimborso spetterà in caso di concessione novantanovenale qualora siano già trascorsi 50 anni dall'atto di concessione.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 52

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 30 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nei giorni indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 53

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
 - Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
 - In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
 - Quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento.
 - Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 54

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro o riutilizzo a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 55

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di

- rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 56

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da apposita comunicazione al Responsabile del Servizio competente (Ufficio Tecnico), precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
2. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
3. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 57

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90.
2. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 58

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 59

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 60

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Art. 61 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 62 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 63 Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione, in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella

cartografia cimiteriale.

Art. 64
Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti.
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento.
 - c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme.
 - d) Le generalità del concessionario o dei concessionari.
 - e) Gli estremi del titolo costitutivo.
 - f) La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione.
 - g) La natura e la durata della concessione.
 - h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
 - i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 65
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10.Set.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 66
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.
2. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.